

	CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI TIROCINI SANITARI	
	<i>TRA</i>	
	- L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari di seguito denominata	
	anche "ASL n. 8 di Cagliari" o "Azienda", con sede legale in Cagliari (CA),	
	Viale Lungomare Poetto, 12 – codice fiscale e partita IVA n. 03990560926 –	
	nella persona del Direttore Generale Dott. Aldo Atzori in qualità di Legale	
	Rappresentante,	
	<i>E</i>	
	-L'Agenzia Formativa Iannas S.r.l. Società Benefit, con sede in Quartu	
	Sant'Elena, nella Via Guglielmo Marconi n. 29/31, c.a.p. 09045, P. Iva	
	03601620929, di seguito denominata Società o Agenzia, legalmente	
	rappresentato dalla Dott.ssa Patrizia Soru, in qualità di Amministratrice	
	Unica;	
	<i>PREMESSO CHE</i>	
	- la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro,	
	Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ha approvato	
	le Attività Formative Autofinanziate, di seguito specificate, per il	
	Conseguimento rispettivamente della qualifica di Operatore Socio Sanitario	
	(OSS), della durata di n. 1000 ore;	
	- la Società per la realizzazione del Tirocinio Sanitario ha necessità di	
	inserire gli allievi previsti nei corsi in Aziende Sanitarie;	
	- la Società per la realizzazione dei percorsi formativi ha necessità di	
	avvalersi di collaborazione esterna a tempo determinato, regolata ai sensi	
	dell'art. 9 della L.R. 02/03/1982, N° 7;	

- visto il D.M. n. 142 del 25.03.1998 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24.06.1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”. Regolamento.

- con Deliberazione n. 1055 del 20.08.2021 l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari ha approvato il Regolamento aziendale sui tirocini di formazione e orientamento curriculari ai sensi dell'art. 18 della Legge 24/06/1997 n. 196 e del D.M. 25/03/1998 n. 142.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premessa

Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

La convenzione, al fine di snellire l'iter relativo all'attivazione dei singoli tirocini, disciplina la possibilità che gli studenti dell'Agenzia frequentino le strutture dell'Azienda per lo svolgimento di tirocini curriculari nell'ambito del percorso formativo previsto dai corsi da essi frequentato.

La presente convenzione non comporta alcun obbligo per l'ASL n. 8 di Cagliari, che valuterà ogni richiesta di tirocinio caso per caso sulla base delle effettive disponibilità aziendali di volta in volta verificate.

I tirocini formativi ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera D della Legge n. 196 del 24/06/1997 e ss.mm.ii., non costituiscono rapporti di lavoro e non potranno essere utilizzati per la sostituzione del personale.

Art. 3 – Durata

La durata della convenzione è pari ad anni uno (1) dalla data della stipula. È tassativamente escluso il rinnovo tacito.

	Art. 4 – Attivazione dei tirocini e progetto formativo	
	Ogni tirocinio sarà attivato in base di una specifica richiesta dell'Agenzia –	
	che dovrà richiamare la presente convenzione – e sarà formalizzato per	
	ciascun tirocinante attraverso un progetto formativo contenente:	
	a) il nominativo e i dati anagrafici del tirocinante;	
	b) il percorso di studi a cui il tirocinante è iscritto con i riferimenti che ne	
	attestino il riconoscimento da parte delle istituzioni competenti e/o corso di	
	studi nel caso di studente universitario;	
	c) i nominativi e i recapiti del tutor del soggetto proponente e del tutor	
	individuato dall'azienda;	
	d) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei	
	tempi di presenza previsti nella struttura dell'Azienda;	
	e) gli obblighi del tirocinante, dell'Agenzia e dell'Azienda;	
	f) le strutture (sedi, reparti, uffici) presso le quali si svolge il tirocinio;	
	g) gli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e della polizza	
	assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile.	
	Il progetto formativo dovrà essere redatto dal soggetto promotore e dovrà	
	essere sottoscritto dal tutor individuato dall'azienda e dal tirocinante per	
	accettazione.	

Tabella riepilogativa dell'attività formativa affidata:

codice corso	determinazione approvazione percorso formativo	sede formativa	sede tirocinio	ore previste tirocinio sanitario n.
73421/2023/ IANNAS/OSS 1000/QUART USE/01	Determina RAS n. 618, Prot. n. 6901 del 30/01/2024	Quartu Sant'Elena, Via Marconi 29	P.O. San Giuseppe Isili	250

Art. 5 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
- b) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell'ordinamento vigente per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito agli assistiti e alle procedure lavorative e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
- e) rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche

amministrazioni e delle misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, dal Piano nazionale per la prevenzione della corruzione (Legge n. 190/2012 e successivi decreti attuativi);

f) partecipare agli incontri concordati con il tutor responsabile delle attività didattico - organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo;

g) comunicare l'eventuale interruzione del tirocinio in qualsiasi momento dandone informazione scritta ai relativi tutor.

Art. 6 – Rimborso spese

Per la prestazione di Tirocinio L'Agenzia Formativa Iannas S.r.l. si impegna a corrispondere alla ASL n. di Cagliari un rimborso per un importo lordo comprensivo di IVA corrispondente a € 1,20 (uno/20) per ciascuna ora per allievo, per n. 250 ore ad allievo, che verranno calcolati di volta in volta all'attivazione della convenzione con gli specifici corsi formativi. La prestazione verrà liquidata entro 60 gg dalla conclusione dello svolgimento del tirocinio, a seguito di rilascio di apposita fattura.

Il compenso suindicato verrà corrisposto solo relativamente alle ore effettivamente svolte dagli allievi. Il soggetto proponente si impegna a rendicontare le ore e le presenze svolte dai tirocinanti, a immediata conclusione dell'attività di tirocinio.

Art. 7 – Attestato di tirocinio

L'attività svolta dal tirocinante verrà valutata in itinere e a fine periodo dal tutor individuato dall'Azienda attraverso una scheda di valutazione condivisa

con l'Agenzia.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, al termine del tirocinio, l'Azienda rilascerà al tirocinante - che avrà completato l'80% del periodo di tirocinio - un'attestazione dei risultati, specificando le competenze acquisite durante il tirocinio.

Art. 8 – Prevenzione e sicurezza

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il tirocinante è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al riguardo il soggetto proponente garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del tirocinante nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso.

Sono inoltre a carico dell'Agenzia la formazione sulla sicurezza, generale e specifica per la mansione, con l'impegno di fornire preventivamente attestazione dell'avvenuta formazione e programma dei corsi.

Il tirocinante è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai Regolamenti dell'Azienda che provvederà a garantirne la conoscenza.

Art. 9 – Sorveglianza sanitaria

L'avvio della frequenza presso l'Azienda è subordinato all'avvenuta validazione da parte del medico competente dello stesso, della certificazione di idoneità sanitaria del tirocinante.

	Art. 10 – Responsabilità, coperture assicurative e comunicazioni	
	L'Azienda si intende sollevata e indenne da qualsiasi onere economico e da	
	ogni responsabilità civile derivante dall'effettuazione dei tirocini, per danni di	
	qualsiasi specie che, comunque, derivassero a persone, animali o cose e	
	per eventuali conseguenti richieste di indennizzo e/o risarcimento danni nei	
	confronti della stessa Azienda, nessuna esclusa.	
	L'Agenzia assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL	
	(mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato - codice	
	posizione INAIL 3144) nonché per la responsabilità civile.	
	Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente	
	svolte dal tirocinante al di fuori della struttura ospitante purché rientranti nel	
	progetto formativo e preventivamente autorizzate. Gli estremi della polizza	
	vengono riportati in dettaglio all'interno del progetto formativo.	
	È a carico dell'Agenzia dare tempestiva comunicazione all'INAIL	
	dell'incidente occorso al tirocinante.	
	Per quanto attiene alla responsabilità civile, si precisa che l'Agenzia	
	assicura presso compagnie assicurative operanti nel settore gli studenti per i	
	danni da essi arrecati a terzi, in relazione allo svolgimento della loro attività	
	di formazione mentre operano fuori sede.	
	L'Azienda e l'Agenzia si impegnano fornire tutte le comunicazioni riguardanti	
	il tirocinio alle quali siano tenuti in base alla normativa vigente.	
	Art. 11 – Risoluzione della convenzione e recesso	
	In tema di risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli	
	1453 e ss. del Codice civile.	

Ai sensi dell'art. 21 *sexies* della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, l'ASL n. 8 di Cagliari si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dalla convenzione, previa formale comunicazione all'Agenzia con preavviso non inferiore a 30 giorni.

Art. 12 – Clausola anti pantouflage

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16 – ter, del D.lgs. n° 165/2001 e ss.mm.ii. L'Agenzia dichiara che negli ultimi tre anni dalla cessazione del rapporto di cui in seguito non ha concluso contratti di lavoro, autonomo o subordinato, ovvero aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti che nel triennio antecedente alla cessazione del relativo rapporto di pubblico impiego abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni.

Art. 13 – Codice di comportamento

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 3 e 17 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del Codice di Comportamento integrativo dell'ASL n. 8 di Cagliari, il proponente e, per suo tramite, i Tirocinanti si impegnano, pena la risoluzione della convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici.

Per quanto sopra, il Legale Rappresentante dichiara di averne preso visione prima della sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) si fa presente che il trattamento dei dati

	personali, svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire, nel rispetto dei principi del GDPR, sia per finalità correlate alla presente convenzione, sia per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, e comunque per finalità di interesse pubblico e per adempiere obblighi legali. Ai sensi della L. 69/2009, del D.lgs. n. 33/2013 e della normativa vigente, i dati raccolti potranno essere trattati e diffusi in forma di pubblicazione sul sito internet dell'A.O.U., sia nell'albo pretorio che nella sezione "amministrazione trasparente", per ragioni di pubblicità e trasparenza. e, comunque, comunicati a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della normativa vigente. Il conferimento dei dati personali, incluse le categorie particolari di dati e i dati giudiziari, è obbligatorio al fine dell'effettuazione delle verifiche sul contenuto delle dichiarazioni rese così come previsto dalla normativa di settore. I dati in argomento potranno essere comunicati, per le finalità sopra indicate e tenuto conto delle specifiche competenze e funzioni, ad altre strutture dell'Azienda, all'Autorità Nazionale anticorruzione e ad altri soggetti enti in forza di specifiche disposizioni di legge, nonché agli organi dell'Autorità Giudiziaria che ne dovessero fare richiesta. I dati personali non verranno trasferiti a Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea e non saranno soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'esecuzione della convenzione e, successivamente, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. In base all'articolo 15 e seguenti del GDPR gli interessati possono	

esercitare (mediante richiesta al titolare) in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erranei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), quale autorità di controllo, e il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria.

Il promotore acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità legate all'esecuzione del presente atto e dichiara di aver preso visione dell'informativa.

Art. 15 – Riservatezza

L'Agenzia deve garantire che i Tirocinanti prestino l'attività con correttezza e buona fede e si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni dei quali venga in possesso e comunque a conoscenza nell'esecuzione dei lavori.

L'Agenzia e i Tirocinanti sono comunque obbligati in solido a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione della convenzione, secondo quanto previsto dal codice per la protezione dei dati personali.

Il proponente è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

L'eventuale accertamento della divulgazione dei dati di cui al precedente capoverso comporta la facoltà dell'ASL n.8 di Cagliari di risolvere la presente convenzione senza alcun preavviso, fatto salvo il risarcimento dei danni che dovessero derivare all'Azienda.

Art. 16 – Controversie

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla presente convenzione saranno demandate all'autorità giurisdizionale competente. Foro competente è quello di Cagliari.

Art. 17 – Spese

Sono a carico del promotore tutte le spese del presente atto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari. Le spese per l'imposta di bollo da assolvere in modalità virtuale ed ogni altra inerente sono per intero a carico dell'Agenzia, senza diritto di rivalsa. Le parti si riservano di procedere alla registrazione fiscale della presente convenzione solo in caso d'uso.

Art. 18 – Elezione di domicilio

Per l'esecuzione del presente atto e per ogni altro effetto di legge, le parti eleggono domicilio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 c.c. e dell'art. 30 del c.p.c., come segue:

- l'ASL n. 8 di Cagliari presso la propria sede ubicata in Cagliari, Viale Lungomare Poetto, 12;
- l'Agenzia presso l'indirizzo risultante dalla presente scrittura con l'obbligo

di comunicare tempestivamente all'Azienda qualsivoglia variazione.

Le parti concordano che le comunicazioni tra di esse saranno valide ed efficaci anche se effettuate a mezzo posta elettronica.

Art. 19 – Norma di chiusura e rinvio

Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che tutte le condizioni e le clausole o gli elementi di clausola della presente scrittura sono stati oggetto di trattativa individuale.

Per quanto compatibili, si rimanda al regolamento aziendale approvato con Deliberazione n. 1183 del 18 novembre 2019, alle norme del Codice civile, alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000, del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate.

Per l'ASL n.8 di Cagliari

Iannas S.r.l. Società Benefit

Il Direttore Generale

L'Amministratrice Unica

Dott. Aldo Atzori

Dott.ssa Patrizia Soru